

(N. 1676)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1951 (V. Stampato N. 1926)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARAZZA)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MAGGIO 1951

Modifiche al sistema contributivo
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per particolari categorie di personale, ammesse alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione, o che svolgono attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione dei contributi è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.

Per le categorie predette l'ammontare delle prestazioni che sono commisurate, in virtù

delle vigenti norme, all'importo degli assegni goduti, è calcolato in base alla somma fissa come sopra determinata.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principî e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.

Le norme di carattere regolamentare, anche se già contenute in atti legislativi, sono riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.